Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale
Patrimonio e Investimenti

QUESITI - Procedura di individuazione di soggetti in grado di espletare servizi tecnici finalizzati all'esecuzione alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici in cui sono ubicate sedi e strutture sociali INPDAP.

D: In riferimento al punto 6 del Disciplinare di gara si afferma che "le Imprese interessate alla presente procedura potranno liberamente scaricare dal predetto sito istituzionale gli atti di gara e i relativi allegati ed utilizzarli, tenendo presente che essi non sono modificabili". Nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, al punto 14.1) lettera A.1) del Disciplinare di gara si precisa che "la domanda di partecipazione è unica e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il predetto raggruppamento" ; per motivi di spazio oggettivo presente alla pagina 2 della domanda di partecipazione (Allegato 2), risulta impossibile inserire i dati di più di un sottoscrivente. Si chiede pertanto se vanno compilate tante pagine quanti sono i soggetti partecipanti nel raggruppamento?

R: No, i componenti vanno indicati a pag. 5 dell'Allegato 2

D: la pagina 2 deve essere compilata solo dal rappresentante della società capogruppo?

R: componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, art. 90 c. 1 lett. g) del d.lgs. 12.04.2006 n. 163.

D: A pagina 2 fra le opzioni di scelta riferite ai raggruppamenti temporanei è riportato tra parentesi (indicare tutti i componenti), dove vanno indicati non essendo presenti appositi spazi?

R: I componenti vanno indicati a pag. 5 dell'Allegato 2.

D: La Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Allegato 2), in caso di Società, deve essere compilata anche dai Soci muniti di potere di rappresentanza e Direttori Tecnici?

R: Si.

D: Le dichiarazioni di tali soggetti sono limitate ai punti dalla lettera a) alla lettera m-quater) (pagine 9-10-11 dell'Allegato 2)?

R: Si.

D: In riferimento al fatto che le domande di partecipazione non sono modificabili, si chiede se, nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, debbano essere compilate tante domande di partecipazione (Allegato 2) quante sono le società componenti del raggruppamento.

R: No.

D: Si chiede di precisare se le attività descritte al punto "2.2.3 - FASE C - Individuazione interventi e nuove elaborazioni" dello "Schema di disciplinare di incarico professionale" siano conformi ad uno specifico comma dell'art. 16 della L. 109 dell'11/2/1994 e s.m.i.

R: No, la normativa di riferimento è il D.Lgs 163/006 s.m.i. e il DPR 207/2010.

D: Al fine del raggiungimento dei requisiti economico-finanziari relativi a servizi "analoghi a quelli oggetto di gara" siano da intendersi anche progettazioni e/ o Direzioni lavori di organismi strutturali di nuova costruzione.

R: Si.

D: una società che abbia anno fiscale aprile 2010-marzo 2011 può considerare, ai fini della dimostrazione dei requisiti economico finanziari, il fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di pubblicazione del bando?

R: Si.

D: Per poter inserire nella documentazione di cui al punto 13A) del disciplinare, lett. d), il curriculum di un azionista della società partecipante è necessario che partecipi al raggruppamento come singolo professionista, non essendo nè legale rappresentante, nè direttore tecnico della società suddetta?

R: Si.

D: Con riferimento alla dichiarazione A.2 indicata al punto 14.1. del disciplinare di gara si fa notare che a pagina 13 è scritto: "Per le società di ingegneria e per le società di persone la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico". E' corretto affermare che la dichiarazione che devono rendere gli altri soggetti delle società di ingegneria e società di persone possa limitarsi esclusivamente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (in particolare solo le lettere b), c), m)ter del citato art. 38) o tali soggetti devono rendere tutta la dichiarazione secondo il Vostro modello che, però, contiene anche i riferimenti ai requisiti professionali ed altre informazioni specifiche della gara?

R: E' corretto.

D: La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere resa anche dagli amministratori delle società, direttori tecnici, cessati dalla carica nell'ultimo triennio?

R: Si.

D: Il bando ed il disciplinare sembrano consentire la partecipazione esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo, con ciò precludendo la partecipazione alle società in genere ed alle società di ingegneria nel particolare, per cui non è prevista alcuna iscrizione ad albi.

R: Non si preclude la partecipazione alle società di ingegneria, rientrando tra i soggetti di cui all'art 90 comma 1 per i quali è consentita la partecipazione. Trattandosi di un bando attinente servizi di architettura ed ingegneria, si fa riferimento a quanto prescritto nella PARTE III – Titolo I del DPR207/2010, difatti "*tali società devono prevedere al loro interno la presenza di almeno direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltant". (art. 254 del DPR 207 del 2010).*

D: Al paragrafo3.3.1, delle "linee guida e indicazioni tecniche generali"(pag. 26) è riportato testualmente che"Il Geologo, investito da incarico professionale, dovrà redigere una relazione che sarà parte integrante della Verifica Tecnica e compilare la Scheda di sintesi nei paragrafi di propria competenza".Evidentemente, le linee guida, impongono che ad un geologo di redigere una "relazione geologica" che ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs 163/2006 non può essere subappaltata. Per tale motivo il geologo dovrebbe essere inserito quale componente una RTP o far parte della società partecipante quale consulente o dipendente (ai sensi del D.p.R 207/2010)Si prega di dare conferma di quanto sopra.

R: L'art. 1 comma 3 recita che non ci si può avvalere del subappalto, "<u>fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,</u> con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali."

In merito alla gara per le verifiche di sicurezza sismica, dato che ci presentiamo come raggruppamento temporaneo, vorrei sapere se i sopralluoghi devono essere necessariamente effettuati dai membri del raggruppamento o si può delegare anche altri soggetti che non fanno parte del raggruppamento (nell'attestazione del sopralluogo esiste anche la riga delega).

R: No, si veda risposta al Quesito n. 7 del 5 settembre.

Il R.U.P.
F.to Ing. Claudio Mirti